

**Edizione di lunedì 27 Settembre 2021**

## **EDITORIALI**

**Oggi la 54esima puntata di Euroconference In Diretta**  
di **Sergio Pellegrino**

## **AGEVOLAZIONI**

**Il credito d'imposta per la formazione professionale di alto livello**  
di **Gennaro Napolitano**

## **DICHIARAZIONI**

**Contributo perequativo: modello Redditi 2021 entro il 30 settembre**  
di **Federica Furlani**

## **ADEMPIMENTI**

**Gli ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dati al Sts**  
di **Laura Mazzola**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Bozza circolare TP: come valutare la congruità dei servizi a basso valore aggiunto?**  
di **Marco Bargagli**

## **PODCASTING**

**Chi sono gli ascoltatori dei podcast e perché dovresti saperlo**  
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

## EDITORIALI

---

### ***Oggi la 54esima puntata di Euroconference In Diretta***

di **Sergio Pellegrino**



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come **ogni lunedì** con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla **54esima puntata**.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **prassi e giurisprudenza**, non essendovi provvedimenti normativi da evidenziare.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, abbiamo avuto **14 risposte ad istanze di interpello e 1 circolare**, la **n. 11** di venerdì 24 settembre.

Partiremo proprio dall'esame della [circolare n. 11](#), che si occupa dell'**annullamento dei ruoli introdotto dall'articolo 4, commi da 4 a 10, D.L. 41 del 2021**.

Il documento di prassi chiarisce i **vari aspetti legati al funzionamento della procedura di annullamento automatico**, a partire dalla **modalità di computo della soglia dei 5.000 euro** che non deve essere superata dai **carichi iscritti a ruolo** e del riscontro del **limite dei 30.000 euro di reddito imponibile** dei contribuenti interessati nel periodo di imposta 2019.

Passeremo quindi alla [risposta n. 620 del 21 settembre](#) in materia di **superbonus**, interessante perché affronta la questione dei **lavori sulle parti comuni di cui si fanno carico soltanto alcuni condòmini**, derogando quindi al criterio legale della ripartizione per millesimi.

Quindi la [risposta n. 621 del 23 settembre](#), che analizza il tema dell'applicabilità del **regime per i lavoratori impatriati** nel caso di **attività lavorativa svolta in smart working dall'estero**, causa pandemia, da parte di un dipendente di un'impresa italiana.

Da ultimo esamineremo la [risposta n. 623 del 24 settembre](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate esamina il **trattamento ai fini Iva e delle imposte dirette delle operazioni di**

**ribaltamento dei costi ricavi nell'ambito di una rete di imprese.**

Nella sessione **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** si concentrerà sull'**esonero contributivo parziale** riconosciuto a favore dei **professionisti iscritti alle Casse private** che presenteranno apposita domanda entro il prossimo **31 ottobre**.

L'occasione sarà poi utile per soffermare l'attenzione su un attesissimo chiarimento dell'**Inps**, fornito con il **messaggio n. 3217 di venerdì scorso, 24 settembre**, che riguarda, invece, i **lavoratori che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019**: in questi casi, l'accesso all'esonero parziale è subordinato alla verifica della **riduzione del fatturato medio mensile**.

Nell'ambito della sessione **caso operativo**, **Debora Reverberi** descriverà gli indirizzi operativi dell'**attività ispettiva** di Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza **in materia di credito d'imposta R&S** ([articolo 3, D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii.) e le **recenti pronunce giurisprudenziali a favore del contribuente**.

Per quanto concerne i controlli verranno evidenziati **gli indici di alert**, mentre per quanto riguarda gli orientamenti giurisprudenziali il focus sarà sul **ruolo della richiesta di parere tecnico al Mise** e sulla **questione di legittima applicazione dei criteri del Manuale di Frascati – OCSE**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà del **regime forfetario** e della **possibilità di applicare l'aliquota d'imposta sostitutiva al 5%** per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

---

## **MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA**

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

### ***Il credito d'imposta per la formazione professionale di alto livello***

di **Gennaro Napolitano**

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE**

Scopri di più >

L'[articolo 48-bis](#) del **Decreto Sostegni-bis** (D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla **L. 106/2021**), introdotto nel corso dell'iter parlamentare di conversione, prevede a favore delle **imprese** un **tax credit** in relazione alle **spese** sostenute in attività di **formazione di alto livello**.

Il comma 1 della disposizione in esame, infatti, stabilisce che a tutte le **imprese**, **indipendentemente** dalla **forma giuridica**, dalla **dimensione aziendale** e dal **settore economico** in cui operano, che effettuano **spese** per attività di **formazione professionale di alto livello** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (cioè, per i contribuenti “solari”, nel **2021**), è riconosciuto un **credito d'imposta** in misura pari al **25%**.

Il comma 2, invece, definisce le **tipologie** di **attività formative** con riferimento alle quali si ha diritto all'agevolazione, prevedendo che sono ammissibili al **tax credit** le **spese** sostenute, fino all'**importo massimo** di **30.000 euro** per **ciascuna impresa beneficiaria**, relative al **costo aziendale** del **dipendente** per il periodo in cui è occupato nelle **attività di formazione** attraverso **corsi di specializzazione** e di **perfezionamento** di durata **non inferiore a sei mesi**, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo **sviluppo di nuove tecnologie** e all'approfondimento delle **conoscenze delle tecnologie** previste dal **Piano nazionale industria 4.0**, quali:

- *big data e analisi dei dati;*
- *cloud e fog computing;*
- *sicurezza cibernetica;*
- *sistemi cyber-fisici;*
- *prototipazione rapida;*
- *sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;*
- *robotica avanzata e collaborativa;*
- *interfaccia uomo-macchina;*

- *manifattura additiva;*
- *internet delle cose e delle macchine;*
- *integrazione digitale dei processi aziendali.*

Il comma 3 chiarisce che il **credito d'imposta**:

- **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle **imposte sui redditi**;
- **non concorre** alla formazione della **base imponibile** dell'imposta regionale sulle attività produttive (**Irap**);
- **non rileva** ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ([articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#));
- è utilizzabile **esclusivamente** in **compensazione** tramite il **modello di versamento F24** ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)).

Peraltro, lo stesso comma 3 stabilisce che ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta **non trovano** applicazione i vigenti **limiti** legislativi di compensabilità, vale a dire:

- il **limite annuale** all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta come disciplinato dall'**articolo 1, comma 53, L. 244/2007** (250.000 euro);
- il **limite massimo** dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale previsto dall'**articolo 34 L. 388/2000** – limite fissato inizialmente in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro ([articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013](#)), poi a 1 milione di euro per l'anno 2020 ([articolo 147 D.L. 34/2020](#)) e da ultimo elevato a 2 milioni di euro per l'anno 2021 dall'articolo 22 dello stesso Decreto Sostegni-*bis*.

Gli ultimi due commi dell'**articolo 48-bis** stabiliscono che:

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le **disposizioni attuative** del credito d'imposta, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa (**comma 4**).
- la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'attuazione dell'agevolazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 (**comma 5**).

In questa sede è utile ricordare che il **Piano Nazionale Industria 4.0** è un programma di interventi di sostegno all'**innovazione tecnologica** del tessuto imprenditoriale italiano e che l'espressione "**Industria 4.0**" indica un "*processo generato da **trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione** di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla **produzione industriale automatizzata e interconnessa**. In particolare, si identifica un'organizzazione basata sulla **digitalizzazione di tutte le fasi dei processi produttivi**, un modello di smart factory (fabbrica intelligente) del futuro, nel quale l'utilizzo delle tecnologie digitali permette*

*di monitorare i processi fisici e assumere decisioni decentralizzate, basate su meccanismi di autoorganizzazione, orientati alla **gestione efficiente delle risorse**, alla **flessibilità**, alla **produttività e alla competitività del prodotto**, che generano **fruttuose sinergie tra produzione e servizi**" (cfr. Industria 4.0, Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura, 7 luglio 2020).*

Nell'ambito del **Piano Nazionale Industria 4.0** rientrano numerose misure agevolative, tra le quali si ricordano super-ammortamento e iper-ammortamento, credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione e le agevolazioni per gli **investimenti in beni strumentali tecnologici da parte delle Micro piccole e medie imprese** (c.d. Nuova Sabatini).

## DICHIARAZIONI

### ***Contributo perequativo: modello Redditi 2021 entro il 30 settembre***

di **Federica Furlani**



L'[articolo 1, commi da 16 a 27](#), del **Decreto Sostegni-bis** ha istituito un **contributo a fondo perduto, con finalità perequative**, a saldo dei precedenti contributi già riconosciuti ai contribuenti, con i quali si cumula.

I requisiti necessari per poterlo richiedere, con apposita istanza, sono:

- essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- essere **titolari di reddito agrario** ([articolo 32 Tuir](#)) con partita Iva o svolgere **attività di impresa, arte o professione** con ricavi ([articolo 85, comma 1, lett. a e b Tuir](#)) o compensi ([articolo 54, comma 1, Tuir](#)) **non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato Decreto (quindi **2019** per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare);
- **aver peggiorato il risultato economico d'esercizio relativo al 2020 rispetto a quello relativo al 2019**, in misura pari o superiore alla **percentuale** stabilita con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che deve ancora essere adottato**. È invece stato emanato il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (n. 227357 del 04.09.2021)** che ha individuato i **campi delle dichiarazioni dei redditi** relativi ai suddetti periodi d'imposta necessari a determinare gli **ammontari dei risultati economici d'esercizio** da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo. Ad esempio, per quanto riguarda le **società di capitali** sarà necessario confrontare l'importo indicato nel **rigo RF 63, col. 1 (modulo 1) "Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite"** nei due modelli Redditi 2021 e Redditi 2020.

**L'ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale** che sarà stabilita anche questa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al 2020 rispetto a quello relativo al 2019** come sopra



determinato, ed è riconosciuto **al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti nel periodo emergenziale**, ai sensi delle seguenti disposizioni:

- [articolo 25 D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio);
- [articoli 59 e 60 D.L. 104/2020](#) (Decreto Agosto);
- [articoli 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020](#) (Decreto Ristori);
- [articolo 2 D.L. 172/2020](#) (Decreto Ristori-quater);
- [articolo 1 D.L. 41/2021](#) (Decreto Sostegni);
- [articolo 1, commi da 1 a 3, Decreto Sostegni-bis](#) (contributo automatico);
- [articolo 1, commi da 5 a 13, Decreto Sostegni-bis](#) (contributo alternativo).

Inoltre, l'importo del contributo perequativo **non può essere superiore alla soglia massima di 150.000 euro**.

Per quanto riguarda il **decreto attuativo** che deve individuare la **percentuale minima del peggioramento** del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo perequativo e la **percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici** dei due esercizi di riferimento utili al calcolo del contributo stesso, si evidenzia che con **risposta dell'8 settembre all'interrogazione parlamentare n. "5-06619"** è stato precisato che lo stesso **sarà emanato successivamente alla data del 30 settembre 2021**, in considerazione del fatto che dette percentuali verranno determinate tenendo conto dei dati indicati nelle **dichiarazioni dei redditi** (modello Redditi 2021), che obbligatoriamente, per poter richiedere il contributo, andranno **trasmesse anticipatamente rispetto alla scadenza ordinaria** (30 novembre), ovvero **entro il prossimo 30 settembre** (termine differito rispetto all'originario 10 settembre, con **comunicato stampa n. 172 del 7 settembre scorso**).

Inoltre, con ulteriore provvedimento saranno approvati il **modello e le istruzioni**, con modalità e termini, dell'**istanza per il riconoscimento del contributo** a fondo perduto, che dovrà essere trasmessa telematicamente, anche per il tramite di un intermediario, nella quale potrà anche essere indicata l'eventuale volontà di riconoscimento del contributo stesso sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzarsi in compensazione con modello F24 ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Si sottolinea che il contributo perequativo, al pari degli altri contributi emergenziali, **non concorre alla formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del **computo degli interessi passivi** e delle altre **componenti negative** di reddito deducibili dal reddito d'impresa ai sensi degli **articoli**, rispettivamente, [61](#) e [109, comma 5, Tuir](#).

## ADEMPIMENTI

---

### ***Gli ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dati al Sts***

di **Laura Mazzola**

Master di specializzazione

## IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **Ministero dell'economia e delle finanze** ha allargato la **platea dei soggetti tenuti a presentare la comunicazione al Sistema tessera sanitaria**, in riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della **dichiarazione dei redditi precompilata**.

In particolare, l'[articolo 1 del D.M. 16.07.2021](#), pubblicato nella G.U. 3 agosto 2021, n. 184, ha inserito, tra i soggetti tenuti alla comunicazione, gli **iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle seguenti attività professionali** di:

- **tecnico sanitaria di laboratorio biomedico;**
- **tecnico audiometrista;**
- **tecnico audioprotesista;**
- **tecnico ortopedico;**
- **dietista;**
- **tecnico di neurofisiopatologia;**
- **tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;**
- **igienista dentale;**
- **fisioterapista;**
- **logopedista;**
- **podologo;**
- **ortottista e assistente di oftalmologia;**
- **terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;**
- **tecnico della riabilitazione psichiatrica;**
- **terapista occupazionale;**
- **educatore professionale;**
- **tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;**
- **massofisioterapista** il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 403/1971.

La trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sostenute

dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021 deve essere effettuata **entro il 31 gennaio 2022**.

Si ricorda che le strutture autorizzate devono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, per ogni atto autorizzativo, le **necessarie credenziali di accesso al Sistema tessera sanitaria**, accedendo al portale **[www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)** ed inserendo le informazioni richieste.

Il **Ministero**, successivamente, è tenuto a chiedere agli enti autorizzatori di verificare, entro 30 giorni dalla data di richiesta, che le strutture richiedenti risultino avere un'**autorizzazione valida**.

In caso di **esito positivo**, il Sistema tessera sanitaria invia, tramite posta elettronica certificata, le **credenziali di accesso alla struttura**.

In caso di **esito negativo** ovvero di mancata comunicazione dell'esito da parte degli enti autorizzatori, il Sistema tessera sanitaria comunica, sempre tramite posta elettronica certificata, alla struttura di **non poter rilasciare le credenziali**.

Le strutture autorizzate possono **delegare associazioni di categoria e soggetti terzi** per la trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità indicate nel **D.M. 31.07.2015**.

In particolare, il **titolare della struttura**, accedendo con le proprie credenziali al portale del Sistema tessera sanitaria, comunica i dati relativi al soggetto delegato, il quale riceve, inizialmente, le indicazioni per il completamento della richiesta da parte del delegato e, successivamente, la **conferma dell'avvenuta abilitazione del Sistema tessera sanitaria**, il tutto sempre tramite **posta elettronica certificata**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Bozza circolare TP: come valutare la congruità dei servizi a basso valore aggiunto?***

di **Marco Bargagli**

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In seguito alla diffusione, avvenuta nel mese di **luglio 2017**, del **report sui prezzi di trasferimento infragruppo** che ha **recepito le azioni contenute nel rapporto BEPS** (*base erosion and profit shifting*), si è reso necessario **rendere operative le raccomandazioni internazionali Ocse**, previa emanazione del **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2018** che, come noto, reca le **linee guida domestiche in materia di prezzi di trasferimento ex [articolo 110, comma 7, Tuir](#)**.

Nello specifico, l'articolo 7 del suddetto decreto affronta il tema della **corretta valorizzazione dei servizi a basso valore aggiunto**, dettando precise **regole operative** previste per valutare la congruità delle prestazioni rese.

In via preliminare occorre ricordare che, considerata la **difficoltà di determinare la congruità delle prestazioni di servizio in commento**, al contribuente è concessa la facoltà di utilizzare un **metodo semplificato** in base al quale, previa **predisposizione di idonea documentazione**, la **valorizzazione del servizio qualificabile a basso valore aggiunto** può essere determinata **aggregando la totalità dei costi diretti ed indiretti connessi alla fornitura del medesimo servizio**, aggiungendo un congruo **margin di profitto** (c.d. *mark-up*) **pari al 5%**.

Già in passato, ***l'European Joint Transfer Pricing Forum (JTPF)***, nel documento noto tra gli addetti ai lavori come ***"Guidelines on low value adding intra-group services"***, avuto **riguardo tali servizi** aveva giudicato congrua (*rectius* corretta) l'applicazione di un margine di utile **compreso nella forbice tra il 3% e il 10%**, con un **valore mediano del 5%**.

Un aspetto di **fondamentale importanza** riguarda a questo punto la **corretta qualificazione di tali servizi** che, per essere considerati a basso valore aggiunto, **devono necessariamente presentare determinate caratteristiche**.

In particolare, l'**articolo 7 del Decreto Ministeriale**, rubricato "**Servizi a basso valore aggiunto**", li definisce come quelli che:

- hanno **natura di supporto**;
- **non sono parte dell'attività principale del gruppo multinazionale**;
- **non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di particolare valore**, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;
- **non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio sostanziale o significativo** da parte del fornitore del servizio, né generano in capo al medesimo l'insorgere di tale rischio.

Il report delle "**linee guida TP del 2017**" fornisce alcuni esempi di servizi la cui remunerazione, applicata ai costi sostenuti (diretti e indiretti), può ritenersi **congrua nella misura pari al 5%**:

- **contabilità e revisione**;
- **gestione dei crediti e debiti**;
- **gestione delle risorse umane** (es. procedure di assunzione del personale);
- **i servizi informatici IT** (*information technology*);
- **i servizi di comunicazione pubblicità e marketing**;
- **i servizi legali** e le relative procedure amministrative;
- **le attività di carattere tributario e fiscale** (es. predisposizione delle dichiarazioni dei redditi);
- **i servizi generali di natura burocratica o amministrativa**.

Ciò posto, prosegue il nostro approfondimento in ordine ai contenuti rinvenibili nella **bozza di circolare** diramata dall'Agenzia delle entrate **in data 20 settembre 2021**.

Il citato documento di prassi fornisce chiarimenti in ordine alla **documentazione da predisporre** qualora il contribuente **scelga l'approccio semplificato per valorizzare un'operazione infragruppo**, consistente nella **prestazione di servizi a basso valore aggiunto**.

Come detto, il decreto ministeriale **prevede la facoltà per il contribuente**, ai fini della **valorizzazione in base al principio di libera concorrenza di un'operazione controllata consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto**, di scegliere un **approccio semplificato** in base al quale, **previa predisposizione di apposita documentazione**, la **valorizzazione del servizio è determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso**, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.

Di conseguenza, ferma restando la **struttura dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale (c.d. Countryfile)**, qualora il contribuente ponga in essere un'operazione infragruppo (o categoria omogenea di operazioni) **consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto** e intenda **descrivere tale operazione** nel capitolo 2 della Documentazione Nazionale, nel corrispondente paragrafo dell'operazione deve fornire –

alternativamente alle informazioni riguardanti la descrizione dell'operazione, l'analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento dell'operazione, i risultati e le assunzioni critiche – gli elementi informativi, articolati in sezioni, contenuti nei punti dal 7.1 al 7.4 del Provvedimento direttoriale n. 2020/360494 del 23 novembre 2020 emanato in materia di prezzi di trasferimento.

Lo stesso Provvedimento:

- ha aggiornato i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento;
- ha sostituito le disposizioni attuative della disciplina contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29.09.2010, n. 2010/137694.

In particolare, nella **prima sezione** ("*Descrizione dei servizi infragruppo*"), il contribuente deve **descrivere le categorie di servizi infragruppo a basso valore aggiunto forniti** avendo cura di precisare, per ciascuna categoria di servizi, **l'identità dei beneficiari, le ragioni per le quali detti servizi sono stati considerati a basso valore aggiunto, le ragioni alla base della fornitura di servizi all'interno del contesto di business del gruppo multinazionale, i benefici ottenuti o attesi, i criteri di ripartizione prescelti e le ragioni per cui si ritiene che tali criteri producano risultati che ragionevolmente riflettono i benefici ricevuti.**

Inoltre, il contribuente deve anche **fornire una conferma del margine di profitto applicato.**

Nella **seconda sezione** ("*Contratti di fornitura dei servizi*"), occorre **riportare i contratti o accordi scritti per la fornitura di servizi a basso valore aggiunto e le relative modifiche**, che dimostrino l'accordo delle parti coinvolte all'utilizzo dei criteri di ripartizione prescelti.

**Tali contratti o accordi scritti** possono anche consistere in **documenti contestuali**, relativi al periodo in esame, che **identifichino e descrivano le parti coinvolte, la natura dei servizi e i termini contrattuali in base ai quali tali servizi sono forniti.**

Nella **terza sezione** ("*Valorizzazione delle operazioni*"), il contribuente **deve documentare e illustrare i calcoli riguardanti la determinazione dell'aggregato di costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato**, con una **dettagliata rappresentazione** di tutte le categorie e di tutti gli importi dei costi rilevanti, **inclusi i costi relativi a qualsiasi servizio fornito esclusivamente a un solo membro del gruppo multinazionale.**

Nella **quarta sezione** ("*Calcoli*") occorrerà infine riportare, anche **tramite l'utilizzo di appositi fogli di lavoro, i calcoli che dimostrano l'applicazione dei criteri di ripartizione indicati nella prima sezione.**

Il contribuente deve quindi **redigere il Masterfile e la Documentazione Nazionale**, comprensivi

degli **elementi informativi sopra richiamati riguardanti i servizi a basso valore aggiunto.**

In merito, si ricorda che:

- **il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia, il Masterfile può essere presentato in lingua inglese;**
- **il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;**
- **tutta la documentazione deve essere presentata in formato elettronico;**
- **la consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.**



## PODCASTING

---

### ***Chi sono gli ascoltatori dei podcast e perché dovresti saperlo***

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

“È l'anno del podcast”. L'ennesimo, aggiungo io, perché ormai è un'espressione che ricorre da qualche tempo. Ma ha del fondamento, almeno leggendo i dati rilevati nell'ultima ricerca Nielsen per Audible sul **trend podcast** presentati al Festival della Comunicazione di Camogli delle scorse settimane. Perché ci interessano?

La giornalista Andrea De Cesco, da tempo attiva nell'osservare il settore del *podcasting*, condivide proprio i numeri di questa ricerca sugli ascolti di podcast in Italia nel 2021 insieme a un'analisi del target. Ciò che emerge è che **14,5 milioni di italiani** hanno ascoltato almeno un podcast nell'ultimo anno con un **+4,3% rispetto al 2020** (anno in cui la pandemia aveva inciso positivamente sugli ascolti) confermando così il **trend in crescita** e un lieve ma costante consolidamento di questo media nelle abitudini degli italiani.

Dunque i podcast si ascoltano, e sempre di più. Ma chi sono gli ascoltatori? I **GenZ e i Millennials** sono i maggiori fruitori di podcast, quindi un **pubblico giovane e attento ai nuovi media**. Tra gli intervistati della fascia di età 18-24 anni, ben il 75% dichiara di ascoltare *podcast*, mentre per la fascia di età 25-34 anni la percentuale è del 69%.

Un dato interessante se riflettiamo su **quanto sia difficile raggiungere questo target di marketing** con altri canali di comunicazione. Di certo la dice lunga su quali siano i mezzi di informazione preferiti dai consumatori del domani e, allo stesso tempo evidenzia quanta divulgazione e cultura su questo media sia necessario fare per coinvolgere target meno giovani.

Ciò che stupisce, però, è quanto l'offerta di contenuti audio rivolti al pubblico giovane sia ancora poco rilevante. Varrebbe la pena pensare a come colmare il divario tra domanda e offerta, lato brand, e **raggiungere questi utenti esattamente dove si trovano**: online, sui *social*, nel *podcast*.

Dunque una grande opportunità, se ci pensiamo, per **posizionare il proprio brand** su nuovi fronti e attirare nuove generazioni. Anche in virtù dei driver che spingono gli italiani a scegliere il podcast. La stessa ricerca Nielsen evidenzia che il l'interesse è quello di approfondire argomenti di attualità, avvicinarsi a nuovi contenuti e intrattenersi mentre si svolgono altre attività. Altri **touchpoint e spazi da presidiare** per avere l'attenzione del pubblico.

Innovare la propria comunicazione significa anche usare canali più vicini ai bisogni delle



nuove generazioni e parlare lo stesso linguaggio. Se il *podcast* costituisce un elemento di preferenza, i brand grandi o piccoli che siano, dovrebbero iniziare a pensare come integrarlo nel proprio contesto comunicativo. A maggior ragione se ci sono le condizioni per essere tra i primi a farlo.

